



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 72/14/CIR

**DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
GRIMALDI - ZAMMARELLI / BIP MOBILE S.P.A.
(GU14 n. 553/14 - GU14 n. 225/14)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 26 giugno 2014;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS, di seguito “*Regolamento*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTE le istanze del 31 marzo 2014 e dell’11 febbraio 2014, con le quali il sig. Grimaldi ed il sig. Zammarelli hanno chiesto l’intervento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la definizione della controversia in essere con la società Bip Mobile S.p.A.;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. La posizione degli istanti

Il sig. Grimaldi e il sig. Zammarelli, intestatari rispettivamente delle utenze telefoniche di seguito riportate: n. 329.4176xxx, n. 373.5315xxx, e n. 339.4403xxx, hanno contestato la sospensione del servizio telefonico da parte della società Bip Mobile S.p.A.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e nel corso dell'audizione, gli istanti hanno dichiarato che in data 30 dicembre 2013 il servizio telefonico inerente alle predette utenze veniva sospeso sia per il traffico in uscita che per il traffico in entrata, senza preavviso e senza motivazione.

In base a tali premesse, il sig. Grimaldi ha richiesto:

- i. il risarcimento dei danni per la sospensione del servizio telefonico.

Il sig. Zammarelli ha richiesto:

- i. la liquidazione di un indennizzo a copertura del predetto disservizio derivante dalla sospensione/malfunzionamento del servizio telefonico;
- ii. la liquidazione di un indennizzo per la ritardata portabilità della risorsa numerica verso altro gestore dal 2 gennaio 2014 al 15 gennaio 2014;
- iii. la liquidazione di un indennizzo per la mancata risposta ai reclami.

2. La posizione dell'operatore

La società Bip Mobile S.p.A. non ha prodotto alcuna memoria o documentazione difensiva nel termine previsto dall'art. 16, comma 2, del Regolamento a supporto della propria posizione.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dagli istanti non possono essere accolte come di seguito precisato.

In via preliminare, va precisato che è stata disposta, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della delibera n. 173/07/CONS, la riunione dei due procedimenti in esame in considerazione della pendenza di controversie omogenee tra le parti medesime.

Con riferimento all'oggetto di entrambe le contestazioni, al fine di una valutazione delle richieste degli istanti, giova ricostruire le circostanze che hanno causato l'interruzione del servizio di rete mobile.

A ben vedere, infatti, la sospensione delle utenze telefoniche in epigrafe non è stata disposta dalla società Bip Mobile S.p.A., quale titolare del rapporto contrattuale in



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

essere con gli istanti, bensì dalla società Telelogic Italy S.r.l. che, in qualità di Enabler, svolge il ruolo di esercizio della piattaforma di billing di Bip Mobile interfacciando la rete H3G.

L'avvenuta interruzione del servizio di telefonia mobile a far data dal 30 dicembre 2013 non ha interessato le sole utenze telefoniche intestate agli istanti in epigrafe, bensì ha coinvolto l'intero bacino di utenza di Bip Mobile, in ragione dello spegnimento della piattaforma tecnologica da parte della società Telelogic Italy S.r.l., a fronte delle criticità contrattuali e delle pendenti insolvenze di entrambi gli operatori verso il gestore H3G S.p.A., assegnatario delle frequenze di terza generazione mobile e licenziatario per la fornitura dei servizi mobili su scala nazionale.

Nello specifico, si deve evidenziare che la sospensione lamentata dagli istanti è avvenuta per un fatto estraneo alla sfera di imputabilità dei singoli contraenti (utente finale ed operatore) ed, in quanto tale, non può legittimare l'applicazione degli articoli 4 e 5 dell'allegato A) alla delibera n. 73/11/CONS. Infatti, la fattispecie non può inquadrarsi nella tipologia di "sospensione o cessazione amministrativa" avvenuta senza che ve ne fossero i presupposti, ovvero in assenza del previsto preavviso, che viene disposta dall'operatore per motivi legati al rapporto con il proprio cliente, ad esempio per asserita morosità. Né può rientrare nella previsione regolamentare di cui al successivo articolo 5, che è circoscritto alle sole ipotesi di sospensione causata da motivi tecnici imputabili all'operatore.

Invero, la *res controversa*, in termini civilistici, rientra nella fattispecie prevista dall'articolo 1256 del codice civile, che assume in considerazione l'impossibilità della prestazione che non è riconducibile alla responsabilità del debitore, in quanto ordinariamente dipende dal caso fortuito, da forza maggiore o da altri eventi di natura oggettiva non riconducibili alla condotta dei soggetti implicati nel singolo rapporto obbligatorio.

Pertanto, nella fattispecie in esame trova applicazione il principio secondo cui, per il combinato disposto degli articoli 1256 e 1243 del codice civile, l'obbligazione del soggetto, la cui prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile, costituisce causa di estinzione dell'obbligazione, sicché colui che non può rendere la prestazione divenuta intanto impossibile, non può chiedere la relativa controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebitato; restando, quindi, salva l'eventuale restituzione del credito residuo, che però non è stata perorata dagli istanti nella presente procedura.

Da ultimo, va comunque rilevata la specifica clausola di esonero da responsabilità contenuta nell'articolo 12, delle norme d'uso della società Bip Mobile S.p.A., che prevede espressamente che, sia in presenza di errata utilizzazione del servizio, sia in caso di problematica di rete dell'operatore con il quale Bip Mobile ha stipulato apposito contratto per la fornitura di servizi di telefonia mobile (nel caso di specie, Telelogic Italy S.r.l./H3G S.p.A.), "*Bip Mobile potrà sospendere in ogni momento i servizi, in tutto o in parte, anche senza preavviso*".



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Per quanto sopra esposto, le richieste degli istanti di cui al punto *i*), non possono ritenersi accoglibili nell'ambito della risoluzione, in via amministrativa, del contenzioso, con espressa salvezza di ogni ulteriore ed eventuale rilevanza in altra sede.

Parimenti, non sussistono gli estremi per la liquidazione di un indennizzo per la ritardata portabilità della risorsa numerica ai sensi dell'articolo 7, comma 1, dell'allegato A) alla delibera n.73/11/CONS, come da richiesta del sig. Zammarelli di cui al punto *ii*), atteso che, in assenza di alcun tracciamento scritto e/o verbale attestante la espressa richiesta dell'istante di portabilità della numerazione, dalla documentazione acquisita agli atti non emergono elementi probanti e circostanziati, tali da dimostrare l'imputabilità dell'asserito ritardo alla condotta posta in essere dalla società Bip Mobile S.p.A..

Da ultimo, per quanto concerne la richiesta del sig. Zammarelli di cui al punto *iii*), di liquidazione di un indennizzo per la mancata risposta al reclamo, la stessa non è accoglibile, in quanto dalla documentazione acquisita agli atti non si evince alcun documento che possa ricondursi nella fattispecie del reclamo, così come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera d), allegato A, della delibera n. 179/03/CSP.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA **Articolo 1**

1. L'Autorità rigetta le istanze del sig. Grimaldi e del sig. Zammarelli nei confronti della società Bip Mobile S.p.A. per le motivazioni espresse in premessa.
2. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 26 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani